SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 gennaio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

07A10783

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 2007.

Indizione dei *referendum,* ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione per i distacchi e relative aggregazioni dei seguenti comuni: Pedemonte dalla regione Veneto alla regione Trentino-Alto Adige, Sappada dalla regione Veneto alla regione Friuli-Venezia Giulia, Monte Grimano Terme e Mercatino Conca dalla regione Marche alla regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 132, secondo comma, e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Viste le tre ordinanze dell'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione emesse il 2 ottobre 2007 e comunicate il giorno stesso e la successiva quarta ordinanza emessa il 5 novembre e comunicata in pari data, con le quali sono state dichiarate legittime le quattro richieste di *referendum,* ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, formulate con deliberazioni dei consigli comunali di Pedemonte (Vicenza), Sappada (Belluno), Monte Grimano Terme (Pesaro e Urbino) e Mercatino Conca (Pesaro e Urbino), rispettivamente, per il distacco del comune di Pedemonte dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige; per il distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia; per il distacco del comune di Monte Grimano Terme dalla regione Marche e la sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna e, in particolare, alla provincia di Rimini, e per il distacco del comune di Mercatino Conca dalla regione Marche e la sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna;

Vista altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 28 ottobre-10 novembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Sono indetti, nel territorio dei comuni di Pedemonte (Vicenza), Sappada (Belluno), Monte Grimano Terme (Pesaro e Urbino) e Mercatino Conca (Pesaro e Urbino), quattro *referendum* popolari, rispettivamente, per il distacco del comune di Pedemonte dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Autonoma Trentino-Alto Adige; per il distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia; per il distacco del comune di Monte Grimano Terme dalla regione Marche e la sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna e, in particolare, alla provincia di Rimini, e per il distacco del comune di Mercatino Conca dalla regione Marche e la sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 9 marzo 2008, con prosecuzione delle operazioni di votazione il giorno di lunedì 10 marzo 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

07A10957

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2007.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;

Visto l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene, entro il 30 novembre dell'anno precedente, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale,

il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;

Considerato che il Documento programmatico per il triennio 2007-2009, ancorché in fase di avanzata predisposizione, non è stato ancora emanato in quanto necessita dei conclusivi passaggi istruttori previsti dalla legge;

Rilevato che è necessario definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2008, al fine di rendere disponibili sin dall'inizio dell'anno i lavoratori indispensabili per le particolari esigenze del settore turistico e per la raccolta dei prodotti agricoli e che, allo scopo, può provvedersi, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite delle quote stabilite per l'anno 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2007, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2007, che prevede una quota complessiva di 80.000 lavoratori extracomunitari stagionali ammessi in Italia per l'anno 2007;

Vista la relazione in data 12 ottobre 2007 del Gruppo tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 2-*bis* del testo unico sull'immigrazione, nella quale viene confermato che il fabbisogno di manodopera extracomunitaria stagionale per l'anno 2008, come segnalato dalle associazioni datoriali, dai sindacati e dalle associazioni maggiormente attive nel campo dell'immigrazione, appositamente interpellate in seno al Gruppo tecnico, risulta essere analogo a quello dell'anno 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2008, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima di 80.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della solidarietà sociale.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda:

a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;

b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;

c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007.

Roma, 8 novembre 2007

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 12, foglio n. 33

07A10737

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2007.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico del fiammifero denominato «Le Tre Stelle».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto direttoriale 13 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2007,

con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «LE TRE STELLE»;

Vista la richiesta di variazione del prezzo di vendita al pubblico del fiammifero denominato «LE TRE STELLE» presentata dalle Società S.I.R.F.A.;

Attesa la necessità di procedere in linea con la citata richiesta;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico del seguente tipo di fiammifero, per singolo condizionamento, è variato come segue:

scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno denominati «LE TRE STELLE» da euro 0,38 a euro 0,30.

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento del fiammifero di ordinario consumo di cui all'art. 1, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno denominati «LE TRE STELLE»	0,30	0,069	0,05

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2007
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 170

07A10959

DECRETO 30 novembre 2007.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2 per cento, per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* 16 aprile 1987, n. 183, per il programma operativo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea Italia-Austria, programmazione 2007-2013. (Decreto n. 34/2007).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nonché il regolamento n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti n. 1080/2006 e n. 1083/2006;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013 che prevede, tra l'altro, che per i programmi di cooperazione transnazionale e transfrontaliera, la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo, versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013, pari al 2 per cento nel 2007 ed al 3 per cento nel 2008 del contributo complessivo del FESR accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria relativa ai diversi periodi di programmazione;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(2007) 4233, del 17 settembre 2007, con la quale è stato approvato il programma transfrontaliero Italia-Austria, per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista la nota prot. n. 27197 in data 28 novembre 2007 del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, con la quale si richiama che la quota nazionale pubblica di parte italiana, del predetto programma, è pari ad euro 12.561.421;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale per l'anno 2007, in misura pari al 2 per cento dell'importo complessivo posto a carico del Fondo di rotazione per ciascun programma approvato, in corrispondenza dell'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, per il programma operativo Italia-Austria 2007/2013 è pari ad euro 251.228,00.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in favore della Provincia autonoma di Bolzano in qualità di autorità di certificazione del programma.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2007

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2007
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 202

07A10906

DECRETO 30 novembre 2007.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2 per cento, per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* 16 aprile 1987, n. 183, per i programmi operativi FSE delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche e Piemonte dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013. (Decreto n. 35/2007).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE), n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento n. 1083/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007 n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo, versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013, pari al 2 per cento nel 2007 e al 3 per cento nel 2008 del contributo complessivo del FSE accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione ex lege 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale per l'anno 2007, in misura pari al 2 per cento dell'importo complessivo posto a carico del predetto Fondo di rotazione, per ciascun programma approvato, in corrispondenza con l'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, per i programmi FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007/2013 delle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche e Piemonte è pari, complessivamente, a euro 43.400.598 così come specificato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo sulla base della normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2007

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2007
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 203

ALLEGATO

Prefinanziamento del 2% della quota statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per i programmi FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione - programmazione 2007/2013, per l'anno 2007

(Importi in euro)

Programmi Fse	Decisioni	Legge n. 183/1987
Abruzzo	C(2007) n. 5495 dell'8/11/2007	3.776.873
Emilia Romagna	C(2007) n. 5327 del 26/10/2007	10.160.162
Friuli-Venezia Giulia	C(2007) n. 5480 del 7/11/2007	3.168.901
Liguria	C(2007) n. 5474 del 7/11/2007	4.924.335
Lombardia	C(2007) n. 5465 del 6/11/2007	9.122.706
Marche	C(2007) n. 5496 dell'8/11/2007	2.865.139
Piemonte	C(2007) n. 5464 del 6/11/2007	9.382.482
	TOTALE . . .	43.400.598

07A10905

DECRETO 7 dicembre 2007.

Individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell'anno 2008.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Considerato che occorre individuare per l'anno 2008 le manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali;

Considerato, altresì, che al fine di ottimizzare i risultati delle lotterie, si è ritenuto opportuno prevederne il collegamento a manifestazioni di forte richiamo e di rilevanza sociale nonché a manifestazioni che garantiscano la partecipazione delle realtà locali;

Viste le domande presentate dai comuni ed enti organizzatori di manifestazioni per ottenere l'abbinamento di tali eventi alle lotterie nazionali dell'anno 2008, e pervenute, per l'esame e l'istruttoria, all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visti i pareri della Commissione 6ª Finanze e Tesoro del Senato e della Commissione 6ª Finanze della Camera dei Deputati che, per le lotterie nazionali, tra l'altro, auspicano di incrementare le modalità interattive e l'abbinamento con spettacoli televisivi;

Decreta:

Sono individuate le seguenti manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell'anno 2008:

1. Carnevale di Viareggio;

Carnevale di Gallipoli;

2. «Giornata del bambino africano» del Programma alimentare mondiale;

«Gran Premio di Agnano»;

«Lotteria del Consumatore»;

3. Gran Premio di Merano;

«Maratona d'Italia»;

«Fiaba per una vita solidale»;

4. Lotteria Italia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2007

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
GRANDI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2007
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, Foglio n. 214

07A10910

DECRETO 21 dicembre 2007.

Comunicazione della fine della sperimentazione del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario presso le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Veneto

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 50, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni. dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;

Visto il comma 6 del citato art. 50, il quale dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni dei medesimo comma 6 e di quelli successivi, concernenti l'avvio del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, hanno progressivamente applicazione,

Visto il comma 11 del citato art. 50, concernente l'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, il quale prevede tra l'altro che il citato adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti. i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del medesimo art. 50;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute del 28 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, attuativo del comma 6 del citato art. 50, il quale prevede. tra l'altro, il programma di avvio sperimentale del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario per le regioni Emilia Romagna e Veneto;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute del 21 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2005, attuativo del comma 6 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, il programma di avvio sperimentale del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia;

Visto il decreto de] Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute del 28 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 8 maggio 2006, attuativo del comma 6 del citato art. 50, il quale prevede. tra l'altro, il programma di avvio sperimentale del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario per le regioni Liguria, Puglia e Valle d'Aosta

Visto il comma 3 dell'art. l del citato decreto del 28 aprile 2006 il quale dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle regioni individuate secondo i programmi di cui ai decreti attuativi del comma 6 del citato art. 50, è comunicata la fine della sperimentazione alle singole regioni, sulla base di specifica relazione, trasmessa dalla Sogei, circa il completamento delle attività di applicazione dei medesimi programmi;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze di autorizzazione delle richieste regionali di adesione al comma 11 del citato art. 50:

- nota 7274 del 19 gennaio 2007 concernente l'autorizzazione della richiesta della Regione Emilia Romagna di adesione al comma 11 del citato art. 50 per la trasmissione telematica delle ricette specialistiche;

- nota n. 168964 del 21 dicembre 2006 concernente l'autorizzazione della richiesta della regione Friuli-Venezia Giulia di adesione al comma 11 del citato art. 50 per la trasmissione telematica delle ricette specialistiche;

Vista la relazione trasmessa da Sogei circa il completamento della sperimentazione presso le regioni Emilia Romagna; Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Veneto, di cui ai citati decreti 28 ottobre 2004, 21 aprile 2005 e 28 aprile 2006;

Visto quanto convenuto nelle specifiche riunioni tenutesi presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della salute, Agenzia delle entrate, Sogei e le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Veneto, con particolare riferimento agli impegni realizzativi delle medesime regioni e alla rappresentatività dei dati acquisiti telematicamente;

Decreta:

Art. 1.

Chiusura sperimentazione

1. Con riferimento ai programmi di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute 28 ottobre 2004, 21 aprile 2005 e 28 aprile 2006, attuativi del comma 6 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, la fine della sperimentazione per le regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Veneto è fissata al 29 febbraio 2008.

2. Con successivi decreti è comunicata la fine della sperimentazione alle rimanenti regioni individuate secondo i programmi di cui ai decreti attuativi del comma 6 dell'art. 50 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003. n. 326, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 21 dicembre 2007

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

07A10938

DECRETO 21 dicembre 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2010, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'ef-

fettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visti i propri decreti in data 25 luglio, 27 agosto, 24 settembre e 23 ottobre 2007, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2010, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 25 luglio 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 luglio 2007.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 luglio 2007, entro le ore 11 del giorno 28 dicembre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 luglio 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 luglio 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 dicembre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente art. verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 154 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2008 al 2010, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 luglio 2007, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A10975

DECRETO 21 dicembre 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2014, quindicesima e sedicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2007, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visti i propri decreti in data 24 aprile, 25 maggio, 25 giugno, 25 luglio, 27 agosto, 24 settembre e 23 ottobre

2007, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2014, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 24 aprile 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 24 aprile 2007.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 24 aprile 2007, entro le ore 11 del giorno 28 dicembre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 24 aprile 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 24 aprile 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 dicembre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente art. verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 123 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2008 al 2014, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 luglio 2007, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A10976

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 luglio 2007.

Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2006-2007 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2006-2007.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli»;

Visto, in particolare, l'art. 35, che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle proprie esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuino con cadenza triennale il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della salute ed al Ministero dell'università e della ricerca;

Visti gli articoli 37 e seguenti del medesimo decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione - specialistica;

Considerato che il comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede, a partire dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica;

Tenuto conto che il summenzionato comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che agli oneri recati dal Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si provvede nei limiti delle risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e dall'art. 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito in legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specializzandi, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 7 marzo 2007, che fissa il costo di ciascun contratto di formazione specialistica in € 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso ed in € 26.000,00 lordi per i successivi anni accademici;

Vista la nota n. prot. A00GRT/47665/125.010.002.003 del 16 febbraio 2006 con la quale le regioni e le province autonome hanno rappresentato per l'anno accademico 2006/2007 un fabbisogno di medici specialisti pari a 7.003 unità;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca, prot. n. 3246 dell'8 settembre 2006, con la quale è stato trasmesso il prospetto di riparto dei fondi tra le Università per il finanziamento delle borse di studio per l'anno accademico 2005/2006, da cui deriva che la disponibilità delle risorse da destinare ai contratti di formazione specialistica per le scuole di specializzazione medica nell'anno accademico 2006/2007 è pari a complessivi euro 262.101.876,28;

Considerato che, in base alle suddette disponibilità, unitamente alle risorse messe a disposizione dalla citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, è possibile il finanziamento di n. 5.000 contratti di formazione specialistica, con uno scostamento in difetto di n. 2.003 contratti rispetto al fabbisogno evidenziato dalle regioni e province autonome con la citata nota del 16 febbraio 2006;

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 18 aprile 2007, concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2006/2007, con il quale le regioni e le province autonome, preso atto delle limitate risorse economiche rispetto al fabbisogno, hanno concordato sulla necessità di garantire, in via prioritaria, le esigenze manifestate da ciascuna regione e provincia autonoma nella predetta nota del 16 febbraio 2006, adottando, ove possibile, anche tale indirizzo nella determinazione del numero di contratti per singola scuola di specializzazione, nonché gli ulteriori criteri esplicitati nel dispositivo del menzionato Accordo;

Ritenuto di recepire il contenuto del succitato Accordo;

Ritenuto di autorizzare anche per l'anno accademico 2006/2007, l'utilizzazione di risorse finanziarie comunque acquisite dalle università per la stipula di contratti di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dallo Stato;

Ritenuto che le regioni e le province autonome, ove non insistano le facoltà di medicina e chirurgia nel proprio territorio, possono attivare apposite convenzioni con università di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici specialisti al fine di corrispondere alle esigenze della programmazione sanitaria regionale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 il Ministero dell'università e della ricerca, su proposta del Ministero della salute, può autorizzare, nel limite di un 10% in più del fabbisogno complessivo per ciascuna specialità e della capacità recettiva delle singole scuole, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, l'ammissione alle scuole di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;

Viste le note in data 19 dicembre 2006 prot. 25070; 14 novembre 2006, n. prot. 850/A A. 6/13-7391; 6 marzo 2007, n. prot. 339/IX/88439 e 9 marzo 2007 n. prot. 339/IX/94958 con cui, rispettivamente, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno ed il Ministero degli affari esteri, hanno comunicato il numero dei posti da riservare nelle scuole di specializzazione alla Sanità militare, alla Polizia di Stato ed ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo;

Ravvisata l'opportunità di definire i periodi di formazione specialistica che i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione

didattico-scientifica tra università italiane e straniere, ai sensi del comma 6, dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

Tenuto conto che in sede del già citato Accordo, le regioni e le province autonome hanno convenuto sulla necessità che detti periodi di formazione all'estero non possano essere superiori ai diciotto mesi;

Decreta:

Art. 1.

1. È recepito integralmente l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 aprile 2007, relativo alla determinazione del fabbisogno ed alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica da assegnare, in ragione delle risorse economiche disponibili, ai medici da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia per l'anno accademico 2006/2007.

Art. 2.

1. Per l'anno accademico 2006/2007, il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia è determinato in 7.003 unità, come da allegata Tabella 1, parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Per l'anno accademico 2006/2007, nel rispetto dei criteri contenuti nel succitato Accordo del 18 aprile 2007, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato è fissato in 5.000 unità ed è determinato per ciascuna specializzazione, come da allegata Tabella 2, parte integrante del presente decreto.

2. Alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica si provvede con successivo decreto, di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fra ciascuna scuola di specializzazione, tenuto conto dei criteri di priorità indicati nello Accordo predetto e della capacità formativa delle scuole.

3. Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle università e nel limite dei posti programmati di cui all'Accordo in questione, possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato.

4. Le regioni e le province autonome, ove non insistano nel loro territorio le facoltà di medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con università di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale.

Art. 4.

1. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4, dell'art. 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è espressamente individuata nel personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa e riguarda, quindi, esclusivamente i medici dipendenti pubblici, ivi compresi quelli che operano in enti ed istituti contemplati nell'art. 15-*undecies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Art. 5.

1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 2 del presente decreto, i posti riservati, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 al Ministero della difesa per le esigenze della Sanità militare ed al Ministero dell'interno per le esigenze della Polizia di Stato sono determinati rispettivamente in 27 ed in 19 unità. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del predetto decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. I posti riservati ai medici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo sono determinati in 32 unità. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del predetto decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 alle condizioni e con le modalità disciplinate dall'art. 1, comma 7, della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Gli interessati devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale nel Paese di provenienza.

Art. 6.

1. Per usufruire dei posti riservati, di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, e — limitatamente alla categoria di cui all'art. 4 del presente decreto — per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4 del medesimo art. 35, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

Art. 7.

1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere in strutture sanitarie di Paesi stranieri, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica, non possono essere superiori a diciotto mesi.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'università e della ricerca
MUSSI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 399

TABELLA 1

FABBISOGNO 2006-2007

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Fabbisogno 2006-2007
Cardiochirurgia	78
Chirurgia dell'apparato digerente	40
Chirurgia generale	324
Chirurgia maxillo-facciale	40
Chirurgia pediatrica	32
Chirurgia plastica e ricostruttiva	66
Chirugia toracica	56
Chirurgia vascolare	71
Ginecologia e ostetricia	255
Neurochirurgia	98
Oftalmologia	129
Ortopedia e traumatologia	247
Otorinolaringoiatria	124
Urologia	109
Totale	**1.669**

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Fabbisogno 2006-2007
Anatomia e istologia patologica	119
Anestesia e rianimazione	793
Biochimica clinica	44
Farmacologia	44
Igiene e medicina preventiva	209
Medicina del lavoro	171
Medicina di comunità	28
Medicina legale	125
Medicina nucleare	88
Microbiologia e virologia	57
Patologia clinica	85
Radiodiagnostica	461
Radioterapia	129
Totale	**2.353**

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Fabbisogno 2006-2007
Allergologia ed immunologia clinica	52
Audiologia e foniatria	27
Cardiologia	371
Dermatologia e venereologia	84
Ematologia	91
Endocrinologia e mal. ricambio	85
Gastroenterologia	90
Genetica medica	41
Geriatria	186
Malattie dell'apparato respiratorio	103
Malattie infettive	81
Medicina dello sport	59
Medicina fisica e riabilitazione	212
Medicina interna	284
Medicina tropicale	10
Nefrologia	126
Neurofisiopatologia	23
Neurologia	144
Neuropsichiatria infantile	91
Oncologia	161
Pediatria	281
Psichiatria	235
Psicologia clinica	33
Reumatologia	53
Scienza dell'alimentazione	41
Tossicologia medica	17
Totale	**2.981**

TOTALE 7003

TABELLA 2 CONTRATTI A CARICO DELLO STATO PER L'A.A. 2006-2007

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Contratti
Cardiochirurgia	**65**
Chirurgia dell'apparato digerente	**30**
Chirurgia generale	**270**
Chirurgia maxillo-facciale	**30**
Chirurgia pediatrica	**23**
Chirurgia plastica e ricostruttiva	**46**
Chirugia toracica	**38**
Chirurgia vascolare	**40**
Ginecologia e ostetricia	**208**
Neurochirurgia	**56**
Oftalmologia	**104**
Ortopedia e traumatologia	**190**
Otorinolaringoiatria	**85**
Urologia	**81**
Totale	**1.266**

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Contratti
Anatomia patologica	**65**
Anestesia e rianimazione	**535**
Biochimica clinica	**26**
Farmacologia	**18**
Igiene e medicina preventiva	**147**
Medicina del lavoro	**118**
Medicina di comunità	**2**
Medicina legale	**73**
Medicina nucleare	**53**
Microbiologia e virologia	**29**
Patologia clinica	**51**
Radiodiagnostica	**390**
Radioterapia	**100**
Totale	**1.607**

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Contratti
Allergologia ed immunologia clinica	**35**
Audiologia e foniatria	**17**
Cardiologia	**222**
Dermatologia e venereologia	**67**
Ematologia	**61**
Endocrinologia e mal. ricambio	**85**
Gastroenterologia	**68**
Genetica medica	**24**
Geriatria	**138**
Malattie dell'apparato respiratorio	**72**
Malattie infettive	**60**
Medicina dello sport	**38**
Medicina fisica e riabilitazione	**142**
Medicina interna	**221**
Medicina tropicale	**9**
Nefrologia	**90**
Neurofisiopatologia	**11**
Neurologia	**108**
Neuropsichiatria infantile	**68**
Oncologia	**109**
Pediatria	**204**
Psichiatria	**184**
Psicologia clinica	**14**
Reumatologia	**41**
Scienza dell'alimentazione	**31**
Tossicologia medica	**8**
Totale	**2.127**

Totale contratti a carico dello Stato *5.000*

07A10831

DECRETO 20 dicembre 2007.

Individuazione dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, relativo all'anno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e in particolare l'art. 5, comma 1, primo periodo, che prevede che a decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale ed al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie;

Visto, altresì, il secondo periodo del comma 1 del citato art. 5, che prevede che il valore assoluto dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione, è annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre;

Considerato che la proposta di riparto delle risorse finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2008 è stata trasmessa, ai fini dell'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, con nota prot. n. 21759 del 15 ottobre c.a. con l'individuazione di un livello di finanziamento, cui parametrare l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, come previsto dall'art. 5, comma 1, primo periodo del richiamato decreto-legge n. 159 del 2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, pari ad euro 98.541.490.000,00;

Tenuto conto che il predetto livello di finanziamento di riferimento è stato costruito sulla base delle complessive risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per l'anno 2008;

Tenuto conto che, in considerazione del fatto che l'*iter* di perfezionamento della predetta Intesa non si è ancora concluso, e che parimenti non si è ancora concluso l'iter legislativo di approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008, cui è collegata l'individuazione di ulteriori risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2008, la proposta non può essere ancora inviata al CIPE per l'adozione della prevista deliberazione di riparto;

Vista la nota prot.DGprog.4.24355 del 15 novembre 2007 con la quale la Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema ha provveduto, nelle more della conversione del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, a comunicare all'AIFA ed alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il tetto di spesa per l'anno 2008 riferito all'assistenza farmaceutica territoriale per singole regioni e province autonome ed a livello nazionale, quantificato nella duplice misura del 14 per cento — come previsto nel testo del predetto decreto-legge, con le modificazioni apportate in sede di conversione da parte del Senato della Repubblica — e del 14,4 per cento, così come originariamente previsto dal decreto-legge citato;

Ritenuto di procedere comunque, nelle more del perfezionamento dell'iter procedurale riferito alla proposta di riparto delle risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2008 nonché dell'iter di approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008, all'individuazione del tetto di spesa riferito all'assistenza farmaceutica territoriale, per l'anno 2008, al fine di consentire agli enti interessati di conoscere il tetto di riferimento nei termini temporali sufficienti per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2008, il valore assoluto dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, quantificato nella misura del 14 per cento del livello finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato,

inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale ed al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle aziende sanitarie, così come risulta dalla proposta di riparto del Ministro della salute del 15 ottobre 2007, suddiviso per le singole regioni e province autonome ed a livello nazionale, risulta riportato dalla tabella allegata al presente decreto (tabella *A*), di cui forma parte integrante.

2. Ciascuna regione e provincia autonoma, nei limiti delle somme di propria pertinenza a norma del comma 1, provvederà ad impartire alle proprie aziende sanitarie le necessarie istruzioni perché possa essere garantito il rispetto di tale tetto.

Roma, 20 dicembre 2007

Il direttore generale
della programmazione sanitaria
PALUMBO

Il direttore generale
dei farmaci e dei dispositivi medici
DE GIULI

TABELLA *A*

ONERE A CARICO SSN PER FARMACEUTICA TERRITORIALE ANNO 2008 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 2007 convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n.222

Regioni	FINANZIAMENTO PER FABBISOGNO INDISTINTO	FINANZIAMENTO PER VINCOLATE E OBIETTIVI DI PIANO	TOTALE FINANZIAMENTO STATO	TETTO SPESA ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)= (3)*14%
PIEMONTE	7.356.925.008	121.718.890	7.478.643.897	1.047.010.146
VALLE D'AOSTA	207.786.707	44.000	207.830.707	29.096.299
LOMBARDIA	15.464.223.468	299.999.560	15.764.223.028	2.206.991.224
BOLZANO	796.456.071	38.000	796.494.071	111.509.170
TRENTO	820.522.268	48.000	820.570.268	114.879.838
VENETO	7.708.322.669	131.845.946	7.840.168.616	1.097.623.606
FRIULI	2.064.689.230	160.000	2.064.849.230	289.078.892
LIGURIA	2.926.147.493	47.252.646	2.973.400.139	416.276.019
EMILIA ROMAGNA	7.153.485.573	121.233.096	7.274.718.669	1.018.460.614
TOSCANA	6.197.255.584	105.424.575	6.302.680.159	882.375.222
UMBRIA	1.486.845.990	25.118.072	1.511.964.062	211.674.969
MARCHE	2.579.602.984	42.114.814	2.621.717.798	367.040.492
LAZIO	8.971.203.793	208.731.718	9.179.935.511	1.285.190.971
ABRUZZO	2.144.773.644	36.639.606	2.181.413.249	305.397.855
MOLISE	532.968.271	8.775.897	541.744.168	75.844.183
CAMPANIA	9.104.575.724	156.179.690	9.260.755.414	1.296.505.758
PUGLIA	6.518.131.969	110.791.564	6.628.923.533	928.049.295
BASILICATA	984.799.850	16.020.529	1.000.820.379	140.114.853
CALABRIA	3.273.506.048	54.323.244	3.327.829.292	465.896.101
SICILIA	7.934.416.844	135.945.155	8.070.361.998	1.129.850.680
SARDEGNA	2.692.130.812	315.000	2.692.445.812	376.942.414
	96.918.770.000	**1.622.720.000**	**98.541.490.000**	13.795.808.600

07A10977

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 novembre 2007.

Adeguamento del contributo annuo dello Stato, in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2006.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto l'art. 21, secondo comma, della citata legge n. 903 del 1973, che prevede l'erogazione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce che il suddetto contributo, a decorrere dal 1° gennaio 1982, è modificato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica;

Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dall'INPS, comunicata con nota del 28 agosto 2007, la percentuale di aumento medio, per l'anno 2006, delle pensioni erogate dal predetto Fondo è pari all'1,8%;

Tenuto conto che l'art. 11 della citata legge n. 54 del 1982 prevede a favore del menzionato Fondo un contributo fisso a carico dello Stato pari a € 1.032.914,00;

Ravvisata l'esigenza di specificare nel presente provvedimento sia l'ammontare del contributo ordinario, di cui all'art. 4, secondo comma, della citata legge n. 54 del 1982, sia l'ammontare del contributo fisso di cui all'art. 11 della medesima legge;

Decreta:

1. Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Centro di responsabilità «Politiche previdenziali», è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, da euro 6.712.063,84 a euro 6.832.880,99.

2. Il contributo di cui all'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, resta stabilito, per l'anno 2006, in € 1.032.914,00.

3. Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per gli adempimenti di competenza.

Roma, 22 novembre 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A10958

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 ottobre 2007.

Istituzione di una tessera personale di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali del personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato, che espleta attività tecnico-scientifica, tecnica-strumentale ed amministrativa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successivi decreti modificativi e integrativi;

Visto l'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato», così come modificato dal D. Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87;

Visto l'art. 57, terzo comma, del codice di procedura penale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito nella legge 11 marzo 2006, n. 81, che ha previsto, tra l'altro, l'attribuzione, nell'ambito del rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali, della qualifica di agente di polizia giudiziaria agli appartenenti al ruolo degli operatori e dei collaboratori e della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti «limitatamente alle funzioni esercitate»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 11, in base al quale il Ministero delle politiche agricole e forestali assume la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 concernente «individuazione dei profili professionali del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta attività tecnico scientifica, tecnico strumentale ed amministrativa»;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Ravvisata l'esigenza di dotare il personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa di una tessera di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali attestante le qualifiche di polizia giudiziaria «limitatamente alle funzioni esercitate»;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita una tessera personale di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali del personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa.

2. Il documento munito di timbro a secco ha le dimensioni di mm. 100 X 65 e consta di due sezioni: la prima (anteriore), contenente la fotografia dell'intestatario, riporta i dati anagrafici e somatici di riconoscimento, il gruppo sanguigno, la data di rilascio, la firma dell'autorità incaricata della concessione del documento ed a stampa il timbro ad umido dell'amministrazione; la seconda (verso) la validità del documento e la firma del titolare apposta sul retro della fotografia.

Art. 2.

1. Per gli appartenenti al ruolo degli operatori e dei collaboratori, per i quali la legge riconosce la qualifica di agente di polizia giudiziaria «limitatamente alle funzioni esercitate», e per gli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti, per i quali la legge riconosce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria «limitatamente alle funzioni esercitate», viene rilasciata una tessera di riconoscimento in carta filigranata con bordo superiore ed inferiore di colore verde, avente le caratteristiche indicate negli allegati A, B e C facenti parte integrante del presente decreto.

2. La suddetta tessera viene rilasciata dal Capo del Servizio IV, è valida sei anni, non è soggetta a convalida annuale e deve essere nuovamente emessa in caso di promozione, smarrimento, furto o precoce logorio.

Art. 3.

1. Il documento deve essere restituito all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa e deve essere ritirato in caso di sospensione dal servizio o aspettativa per motivi di salute determinata da infermità neuro-psichiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO *A*

CORPO FORESTALE DELLO STATO

TESSERA OPERATORI E COLLABORATORI N. 000000

Data rilascio Qualifica

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Statura Capelli Occhi Gruppo sanguigno

Il Capo del Servizio IV

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali MOD. C.F.S.

VALIDITÀ SEI ANNI dalla data di rilascio

IL TITOLARE DELLA PRESENTE
È AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
LIMITATAMENTE ALLE FUNZIONI ESERCITATE
(L. 81/2006)

I.P.Z.S. - OFF. C.V. - ROMA

ALLEGATO *B*

CORPO FORESTALE DELLO STATO

TESSERA REVISORI N. 000000

Data rilascio Qualifica

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Statura Capelli Occhi Gruppo sanguigno

Il Capo del Servizio IV

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali MOD. C.F.S.

VALIDITÀ SEI ANNI dalla data di rilascio

IL TITOLARE DELLA PRESENTE
È UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
LIMITATAMENTE ALLE FUNZIONI ESERCITATE
(L. 81/2006)

I.P.Z.S. - OFF. C.V. - ROMA

ALLEGATO *C*

CORPO FORESTALE DELLO STATO

TESSERA PERITI N. 000000

Data rilascio Qualifica

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Statura Capelli Occhi Gruppo sanguigno

Il Capo del Servizio IV

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali MOD. C.F.S.

VALIDITÀ SEI ANNI dalla data di rilascio

IL TITOLARE DELLA PRESENTE
È UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
LIMITATAMENTE ALLE FUNZIONI ESERCITATE
(L. 81/2006)

I.P.Z.S. - OFF. C.V. - ROMA

07A10828

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2007.

Modificazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali, dell'elenco dei tecnici incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica, nonché degli altri elementi identificativi previsti alla lettera *c)* del punto 10.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 luglio 2003.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. È approvata la modifica delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali, dell'elenco dei tecnici incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica, nonché degli altri elementi identificativi previsti alla lettera *c)* del punto 10.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 luglio 2003, allegate al provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16 maggio 2005.

2. La modifica di cui al punto 1 riguarda il tracciato record di dettaglio-misurazioni, dove il campo matricolare dei dati relativi al misuratore fiscale è modificato in alfanumerico.

3. Le specifiche tecniche così modificate, allegate al presente provvedimento, devono essere utilizzate in sostituzione di quelle approvate con il citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16 maggio 2005.

Motivazioni.

Con il presente provvedimento il contenuto e le caratteristiche tecniche da adottare per la trasmissione telematica dei dati relativi alla verificazione periodica dei misuratori fiscali sono modificate nella parte riguardante il codice distintivo dell'apparecchio.

Riferimenti normativi dell'atto.

Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto: decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Disposizioni relative ai misuratori fiscali:

legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali apparecchi misuratori fiscali;

decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni; contenente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 18 del 1983 ed in particolare gli articoli 4, comma 1, 2 e 3, gli articoli 9, 10 e 11 con i quali sono previsti gli obblighi sopra indicati;

decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003.

Disposizioni relative alla trasmissione telematica:

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 luglio 2001;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 maggio 2005.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68; art. 73);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, commi 1 e 4).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

ALLEGATO 1

SPECIFICHE TECNICHE PER LE COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA - MISURATORI FISCALI

TRACCIATO RECORD DI TESTA						
Progressivo	Posizione da	Posizione a	Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA						
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "0"
2	2	6	5	Codice identificativo della fornitura	AN	Vale sempre "MFISC"
3	7	8	2	Codice numerico della fornitura	NU	Vale sempre "26"
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO						
4	9	19	11	Partita IVA	NU	
5	20	24	5	Filler	AN	Spazio a disposizione
6	25	25	1	Tipo abilitazione	NU	*Valori ammessi:* *1 = Fabbricante abilitato* *2 = Laboratorio di fabbricante abilitato* *3 = Laboratorio autonomo*
7	26	55	30	Identificativo alfabetico del sigillo	AN	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona giuridica)						
8	56	115	60	Denominazione	AN	
9	116	155	40	Comune del domicilio fiscale	AN	
10	156	157	2	Provincia del domicilio fiscale	AN	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona fisica)						
11	158	183	26	Cognome	AN	
12	184	208	25	Nome	AN	
13	209	209	1	Sesso	AN	*Valori ammessi:* *M = Maschio* *F = Femmina*
14	210	217	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
15	218	257	40	Comune di nascita	AN	
16	258	259	2	Provincia di nascita	AN	
ESTREMI DELLA FORNITURA						
17	260	263	4	Anno di riferimento	NU	Da indicare nel formato "AAAA"
18	264	264	1	Trimestre di riferimento	NU	*Valori ammessi:* *1 = Primo trimestre relativo all'anno di riferimento* *2 = Secondo trimestre relativo all'anno di riferimento* *3 = Terzo trimestre relativo all'anno di riferimento* *4 = Quarto trimestre relativo all'anno di riferimento*
19	265	271	7	Progressivo Invio	NU	Numero progressivo di invio della fornitura. Da indicare nel formato "AAAANNN"
20	272	279	8	Data di creazione del file	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
CARATTERI DI CONTROLLO						
21	280	367	88	Filler	AN	Da impostare a spazi
22	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"
23	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO - ANAGRAFICA COLLABORATORI						
Progressivo	**Posizione da**	**Posizione a**	**Lunghezza**	**Descrizione campo**	**Tipo di dato**	**Note**
IDENTIFICATIVO RECORD						
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "1"
DATI IDENTIFICATIVI DEL TECNICO INCARICATO						
2	2	17	16	Codice Fiscale	AN	
3	18	43	26	Cognome	AN	
4	44	68	25	Nome	AN	
5	69	69	1	Sesso	AN	*Valori ammessi:* *M = Maschio* *F = Femmina*
6	70	77	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
7	78	117	40	Comune di nascita	AN	
8	118	119	2	Provincia di nascita	AN	
ALTRI DATI RELATIVI AL TECNICO INCARICATO						
9	120	149	30	Identificativo alfabetico del sigillo	AN	
10	150	153	4	Identificativo numerico del sigillo assegnato al tecnico incaricato	NU	
11	154	154	1	Responsabile del laboratorio	NU	*Valori ammessi:* *0 = No* *1 = Sì*
12	155	155	1	Titolo di studio	NU	*Valori ammessi:* *0 = nessun titolo;* *1 = licenza elementare;* *2 = licenza media inferiore;* *3 = licenza media superiore;* *4 = laurea.*
13	156	163	8	Data Inizio Collaborazione	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
14	164	171	8	Data Fine Collaborazione	NU	Impostare solo nel caso di cessazione della collaborazione Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
CARATTERI DI CONTROLLO						
15	172	367	196	Filler	AN	Da impostare a spazi
16	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"
17	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "**CR**" e "**LF**" (valori esadecimali "**0D**" "**0A**")

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO - MISURAZIONI						
Progressivo	**Posizione**		**Lunghezza**	**Descrizione campo**	**Tipo di dato**	**Note**
	da	**a**				
IDENTIFICATIVO RECORD						
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "2"
DATI IDENTIFICATIVI DEL TECNICO INCARICATO CHE HA EFFETTUATO LA MISURAZIONE						
2	2	17	16	Codice Fiscale	AN	
3	18	47	30	Identificativo alfabetico del sigillo	AN	
4	48	51	4	Identificativo numerico del sigillo assegnato al tecnico incaricato	NU	
ESTREMI DELLA VERIFICA PERIODICA						
5	52	59	8	Data inizio intervento della verifica periodica	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
4	60	67	8	Data fine intervento della verifica periodica	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
5	68	68	1	Esito della verifica periodica	NU	*Valori ammessi:* *0 = Esito Positivo* *1 = Esito Negativo*
DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESERCIZIO PRESSO CUI E' STATA EFFETTUATA LA VERIFICA						
6	69	79	11	Partita IVA	NU	
7	80	139	60	Ragione Sociale	AN	
UBICAZIONE DELL'ESERCIZIO						
8	140	179	40	Comune	AN	
9	180	181	2	Provincia	AN	
10	182	216	35	Indirizzo	AN	
11	217	221	5	C.A.P.	NU	
DATI RELATIVI AL MISURATORE FISCALE						
12	222	222	1	Tipo Intervento	NU	*Valori ammessi:* *1 = Nuova istallazione* *2 = Dismissione* *3 = Defiscalizzazione* *4 = Cessione* *5 = Verifica annuale*
13	223	262	40	Marchio del misuratore	AN	
14	263	302	40	Denominazione del Modello del misuratore	AN	
15	303	304	2	Logotipo Fiscale	AN	
16	305	313	9	Campo Matricolare	AN	
CARATTERI DI CONTROLLO						
17	314	367	54	Filler	AN	Da impostare a spazi
18	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "**A**"
19	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "**CR**" e "**LF**" (valori esadecimali "**0D**" "**0A**")

TRACCIATO RECORD DI CODA						
Progressivo	**Posizione**		**Lunghezza**	**Descrizione campo**	**Tipo di dato**	**Note**
	da	**a**				
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA						
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "**9**"
2	2	6	5	Codice identificativo della fornitura	AN	Vale sempre "**MFISC**"
3	7	8	2	Codice numerico della fornitura	NU	Vale sempre "**26**"
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO						
4	9	19	11	Partita IVA	NU	
5	20	24	5	Filler	AN	Spazio a disposizione
6	25	25	1	Tipo abilitazione	NU	*Valori ammessi:* *1 = Fabbricante abilitato* *2 = Laboratorio di fabbricante abilitato* *3 = Laboratorio autonomo*
7	26	55	30	Identificativo alfabetico del sigillo	AN	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona giuridica)						
8	56	115	60	Denominazione	AN	
9	116	155	40	Comune del domicilio fiscale	AN	
10	156	157	2	Provincia del domicilio fiscale	AN	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona fisica)						
11	158	183	26	Cognome	AN	
12	184	208	25	Nome	AN	
13	209	209	1	Sesso	AN	*Valori ammessi:* *M = Maschio* *F = Femmina*
14	210	217	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
15	218	257	40	Comune di nascita	AN	
16	258	259	2	Provincia di nascita	AN	
ESTREMI DELLA FORNITURA						
17	260	263	4	Anno di riferimento	NU	Da indicare nel formato "AAAA"
18	264	264	1	Trimestre di riferimento	NU	*Valori ammessi:* *1 = Primo trimestre relativo all'anno di riferimento* *2 = Secondo trimestre relativo all'anno di riferimento* *3 = Terzo trimestre relativo all'anno di riferimento* *4 = Quarto trimestre relativo all'anno di riferimento*
19	265	271	7	Progressivo Invio	NU	Numero progressivo di invio della fornitura. Da indicare nel formato "AAAANNN"
20	272	27[illegible]	8	Data di creazione del file	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
CARATTERI DI CONTROLLO						
21	280	367	88	Filler	AN	Da impostare a spazi
22	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "**A**"
23	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "**CR**" e "**LF**" (valori esadecimali "**0D**" "**0A**")

07A10826

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 5 dicembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare di Udine.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e alle procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio del 15 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2007;

Visto il decreto interdirigenziale del 14 giugno 2007 per l'attivazione della nuova automazione dei Servizi di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del territorio;

Viste le comunicazioni prot. nn. 84436 - 84449 del 29 ottobre 2007 e n. 85179 del 30 ottobre 2007 dell'Agenzia del territorio;

Rilevato che il mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Udine per i giorni 27 e 28 novembre 2007 è da attribuirsi alla migrazione dei sistemi informatici per la nuova automazione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole del garante del contribuente preventivamente espresso con nota datata 13 novembre 2007, protocollo n. 372;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Udine nei giorni 27 e 28 novembre 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 5 dicembre 2007

Il direttore regionale: TORRONE

07A10833

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 9937 del 18 dicembre 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nei giorni 26 e 27 novembre 2007.

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, è dipeso dalle operazioni di migrazione nel sistema web dei servizi di pubblicità immobiliare, tali da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del garante del contribuente con nota prot. n. 21408 in data 20 dicembre 2007;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nei giorni 26 e 27 novembre 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 dicembre 2007

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

07A10960

DETERMINAZIONE 13 dicembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova, area servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Genova in data 7 dicembre 2007 prot. n. 23485, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa della sostituzione dei sistemi Server Catasto Censuario dei Servizi Catastali nei giorni 28 e 29 novembre 2007;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 12 dicembre 2007 prot. n. 5728;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali del sotto indicato ufficio come segue: dalle ore 14 del 28 novembre 2007 alle ore 18 del 29 novembre 2007 - Regione Liguria: Ufficio Provinciale di Genova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 13 dicembre 2007

Il direttore regionale: GRIFFA

07A10832

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al Merito dell'Arma dei carabinieri

Con il decreto 27 novembre 2007, al colonnello D'Inzeo Raimondo, nato a Poggio Mirteto (Rieti) l'8 febbraio 1925, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri, con la conseguente motivazione: «Ufficiale superiore dei Carabinieri in possesso di non comuni qualità atletiche, elevatissimo temperamento agonistico, impeccabile stile militare ed eccezionale ardimento, in oltre trenta anni di prestigiosa attività sportiva, ha conquistato 6 medaglie olimpiche ed ha conseguito, per ben due volte, il titolo di campione del mondo nella specialità equestre del salto ostacoli. Gli straordinari risultati ottenuti in competizioni nazionali ed internazionali, nel solco delle più nobili tradizioni equestri dell'Arma dei carabinieri, continuano a riscuotere la profonda ammirazione e l'incondizionato plauso del mondo sportivo, che lo riconosce unanimemente quale figura di riferimento per la moderna equitazione.

Splendido esempio di ufficiale e di atleta che conferisce costantemente prestigio all'Arma dei carabinieri ed allo sport militare, in Italia e all'estero». — Territorio nazionale ed estero, 10 luglio 1949-maggio 2007.

07A10829

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna», registrata con regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Consorzio tutela Agnello di Sardegna, con sede in via Ragazzi del 99, n. 1 - 08100 Nuoro, incaricato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che il Consorzio di cui sopra è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'istanza di modifica del disciplinare di produzione della I.G.P. «Agnello di Sardegna» riguarda in particolare il sistema di identificazione dei capi ovini e alcune precisazioni sul peso e sui tagli dell'agnello;

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico;

Considerato altresì che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere favorevole della regione Sardegna circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della IGP «Agnello di Sardegna» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
IGP «AGNELLO DI SARDEGNA»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Agnello di Sardegna» è riservata esclusivamente agli agnelli nati, allevati e macellati in Sardegna che siano in regola con le norme dettate dal presente disciplinare di produzione e identificazione.

Art. 2.

Zone di produzione

L'area destinata all'allevamento dell'Agnello di Sardegna comprende tutto il territorio della regione Sardegna idoneo ad ottenere un prodotto con caratteristiche qualitative rispondenti al presente disciplinare.

Art. 3.

Metodologia di allevamento

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Agnello di Sardegna» è riservata agli agnelli allevati in un ambiente del tutto naturale, caratterizzato da ampi spazi esposti a forte insolazione, ai venti ed al clima della Sardegna, che risponde perfettamente alle esigenze tipiche della specie.

L'allevamento avviene prevalentemente allo stato brado; solo nel periodo invernale e nel corso della notte gli agnelli possono essere ricoverati in idonee strutture dotate di condizioni adeguate per quanto concerne il ricambio di aria, l'illuminazione, la pavimentazione, gli interventi sanitari e i controlli.

L'agnello non deve essere soggetto a forzature alimentari, a stress ambientali e/o a sofisticazioni ormonali.

Gli agnelli devono essere nutriti esclusivamente con latte materno (nel tipo «da latte») e con l'integrazione pascolativa di alimenti naturali ed essenze spontanee peculiari dell'habitat caratteristico dell'isola di Sardegna.

I soggetti dovranno essere identificati, non oltre venti giorni dalla nascita, con sistemi manuali, ottici o elettronici in grado di garantire la rintracciabilà del prodotto nel rispetto della normativa vigente.

Gli stessi sono distinti secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari, nelle seguenti tipologie:

a) agnello di Sardegna «da latte» (5-7 kg).

Nato ed allevato in Sardegna, proveniente da pecore di razza sarda, alimentato con solo latte materno (allattamento naturale), macellato a norma di legge e rispondente alle seguenti caratteristiche:

peso carcassa a freddo, senza pelle e con testa e corata 5/7 kg;

colore della carne: rosa chiaro (il rilievo va fatto sui muscoli interni della parete addominale);

consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);

colore del grasso: bianco;

copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa; coperti, ma non eccessivamente, i reni;

consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto sulla massa adiposa che sovrasta l'attacco della coda, ed a temperatura ambiente di 18-20ºC);

b) agnello di Sardegna «leggero» (7-10) kg.

Nato ed allevato in Sardegna, proveniente da pecore di razza sarda o mediante incroci di prima generazione con razze da carne Ile De France e Berrichon Du Cher, o altre razze da carne altamente specializzate e sperimentate, alimentato con latte materno e integrato con alimenti naturali (foraggi e cereali) freschi e/o essiccati; macellato a norma di legge e rispondente alle seguenti caratteristiche:

peso carcassa a freddo, senza pelle con testa e corata 7/10 kg;

colore della carne: rosa chiaro o rosa;

consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);

colore del grasso: bianco;

copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa; coperti, ma non eccessivamente, i reni;

consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto sulla massa adiposa che sovrasta l'attacco della coda, ed a temperatura ambiente di 18-20ºC);

c) agnello di Sardegna «da taglio» (10-13 kg).

Nato ed allevato in Sardegna, proveniente da pecore di razza sarda o mediante incroci di prima generazione con razze da carne Ile De France e Berrichon Du Cher, o altre razze da carne altamente specializzate e sperimentate, alimentato con latte materno e integrato con alimenti naturali (foraggi e cereali) freschi e/o essiccati; macellato a norma di legge e rispondente alle seguenti caratteristiche:

peso carcassa a freddo, senza pelle e con testa e corata 10/13 kg;

colore della carne: rosa chiaro o rosa;

consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);

colore del grasso: bianco o bianco paglierino;

copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa; coperti, ma non eccessivamente, i reni;

consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto sulla massa adiposa che sovrasta l'attacco della coda, ed a temperatura ambiente di 18-20ºC).

Art. 4.

Caratteristiche chimico-fisiche-organolettiche

L'agnello per aver diritto alla Indicazione geografica protetta (I.G.P.), tenuto conto degli elementi descrittivi di cui all'art. 4 del regolamento CE n. 510/2006, e dei precedenti articoli contenuti nel presente disciplinare deve rispondere alle seguenti caratteristiche chimico-fisiche:

pH, maggiore di 6;

proteine (sul tal quale), compreso tra 13-20%;

estratto etereo (sul tal quale), inferiore al 3%.

Deve inoltre rispondere a caratteristiche visive: la carne deve essere bianca, di fine tessitura, compatta ma morbida alla cottura e leggermente infiltrata di grasso con masse muscolari non troppo importanti e giusto equilibrio fra scheletro e muscolatura rispondenti alle tradizionali caratteristiche organolettiche. L'esame organolettico deve evidenziare caratteristiche quali la tenerezza, la succulenza, il delicato aroma e la presenza di odori particolari tipici di una carne giovane e fresca.

Per le caratteristiche microbiologiche si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 5.

Macellazione

Per l'attività di macellazione, ferma restando la normativa nazionale e comunitaria, dovrà essere seguita la seguente procedura: la macellazione deve avvenire entro 24 ore dal conferimento al mattatoio, mediante recisione netta della vena giugulare, si procede poi allo spellamento e contemporanea recisione delle zampe anteriori e posteriori.

Successivamente la carcassa derivante dovrà essere liberata dell'apparato intestinale ivi compresa l'asportazione della cistifellea dal fegato il quale deve restare integro all'interno della carcassa unitamente alla coratella.

Nella fase successiva la carcassa dovrà essere condizionata secondo le tradizionali procedure con il peritoneo aderente alla carcassa.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'agnello designato dall'Indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna», può essere immesso al consumo intero e/o porzionato secondo i tagli che seguono:

a) agnello di Sardegna «da latte» (5/7 kg):

1) intero;

2) mezzena: ricavata mediante il taglio sagittale della carcassa in parti simmetriche;

3) quarto anteriore e posteriore (intero o a fette);

4) testa e coratella;

5) spalla, coscia, carrè (parti anatomiche intere o a fette);

6) confezione mista; (composizione mista ricavata da parti anatomiche precedentemente descritte);

b) agnello di Sardegna «leggero» (7-10 kg) e agnello di Sardegna «da taglio» (10-13 kg):

1) intero;

2) mezzena: ricavata mediante il taglio sagittale della carcassa in parti simmetriche;

3) quarto anteriore e posteriore (intero o a fette);

4) testa e coratella;

5) culotta: comprendente le due coscie intere compresa la «sella» (destra e sinistra);

6) sella inglese: composta dalla parte superiore dorsale, comprendente le due ultime coste e le pareti addominali;

7) carrè: comprendente parte dorsale superiore-anteriore;

8) groppa: comprendente i due mezzi rosbif;

9) casco: comprende le spalle, le costole basse, il collo e le costolette alte della parte anteriore;

10) farfalla: comprende le due spalle unite al collo;

11) cosciotto: comprende la gamba, la coscia, la regione ileo-sacrale e la parte posteriore dei lombi;

12) cosciotto accorciato: comprende le membra posteriori della regione ileo sacrale e la parte posteriore dei lombi.

Altri tagli:

13) sella; comprendente la regione ileo-sacrale con o senza l'ultima vertebra lombare;

14) filetto: comprende la regione lombare;

15) carrè coperto: parte dorsale superiore comprendente le prime e le seconde costole;

16) carrè scoperto; parte anteriore composta dalle prime 5 vertebre dorsali;

17) spalla: intero;

18) colletto; comprende la regione del collo;

19) costolette alte; comprende la regione toracica inferiore;

17) spalla, coscia, carrè (parti anatomiche intere o a fette);

18) confezione mista (composizione mista ricavata da parti anatomiche precedentemente descritte).

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006.

Art. 8.

Designazione e presentazione

Le operazioni di preparazione e condizionamento dei tagli dell'agnello di Sardegna devono essere effettuate nell'ambito regionale.

Sulle confezioni delle carcasse intere e/o porzionate contrassegnate con l'I.G.P., o sulle etichette apposte sui medesimi devono essere riportate, a caratteri chiari ed indelebili, le indicazioni previste dalle norme in materia.

In particolare le confezioni realizzate con il sottovuoto o con altri sistemi consentiti dalla legge, dovranno recare:

a) gli estremi della I.G.P. «Agnello di Sardegna» ed il logo;

b) la tipologia delle carni;

c) la denominazione del taglio.

All'Indicazione geografica protetta è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

È tuttavia consentito l'uso di menzioni geografiche aggiuntive veritiere, come nomi storico-geografici, nomi di comuni, tenute, fattorie, e aziende, con riferimento all'allevamento, alla macellazione e al condizionamento del prodotto, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Dette eventuali menzioni devono essere riportate in etichetta in dimensione pari ad un terzo rispetto ai caratteri con cui viene trascritta l'I.G.P.

Il logo stilizza un agnellino del quale viene evidenziata la testa e una zampa. Il contorno esterno ha la forma della Sardegna. Il carattere tipografico utilizzato per il logotipo «Agnello di Sardegna» è il Block.

La cornice del marchio stesso e dell'agnellino riportano il Pantone 350 (cyan 63% - giallo 90% - nero 63%); lo sfondo del marchio riporta il Pantone 5763 (cyan 14% - giallo 54% - nero 50%).

Art. 9.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, macellatori e dei condizionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo del numero di pecore nate, allevate, macellate e sezionate, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

07A10893

MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Costituzione della nuova commissione di indagine sulla esclusione sociale

Con decreto del Ministro della solidarietà sociale 1º agosto 2007 è stata costituita la nuova commissione di indagine sulla esclusione sociale.

Tale decreto è consultabile in forma integrale sul sito-web del Ministero della solidarietà sociale: www.solidarietasociale.gov.it

07A10723

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2008-GU1-2) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00